

Codice A1702A

D.D. 28 gennaio 2016, n. 32

Decadenza parziale del provvedimento di approvazione n. 178 del 27/01/2010 rilasciato, ai sensi del Reg. CE 1698/2005 - P.S.R. 2007-2013 Misura 112 - Sostegno all'insediamento di giovani agricoltori - BANDO 2008, a favore di SERASSO MICHELE (omissis).

PREMESSO che con Determinazione n. 178 del 27/01/2010 il Dirigente del Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura della Provincia di Biella ha approvato l'ammissione a finanziamento della domanda di sostegno all'insediamento di giovani agricoltori presentata da SERASSO MICHELE nato a VERCELLI il 19/04/(omissis) e la corresponsione di un contributo nella misura massima di Euro 16.000,00.

DATO ATTO che nella medesima determinazione è stabilito che la corresponsione del contributo sia condizionata alla realizzazione del Piano aziendale, all'effettivo insediamento e al raggiungimento degli impegni sottoscritti in fase di domanda che hanno giustificato un punteggio totale di 16 punti, come di seguito specificati:

- Insediamento (punti 8)
- Adesione a sistemi di consulenza aziendale (punti 2)
- Impegno a mantenere l'attività agricola per 10 anni (punti 2)
- Impegno a frequentare corsi di formazione in campo agricolo (punti 2)
- Impegni rilevanti ambientali costituiti dall'adesione alla misura 214 (punti 2)

RICHIAMATO il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 48-5643 del 02/04/2007, riadottato con modifiche e integrazioni con DGR n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato con Decisione della Commissione europea n. 5944 del 28/11/2007, che stabilisce che, per la concessione del sostegno all'insediamento, il giovane deve presentare un Piano aziendale e deve realizzarlo entro il termine ultimo di 36 mesi dalla data dell'approvazione.

VISTE le note, inoltrate dal beneficiario in data 05/08/2015 prot. prov. n. 22947 e in data 28/09/2015 prot. prov. n. 27451, nelle quali si comunicava l'imminente cessazione dell'attività agricola (indicata per il 30/09/2015) a seguito dell'insorgere di problemi di salute che non ne consentivano la prosecuzione e si chiedeva il riconoscimento della causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 47 del REG. CE n. 1974/2006, fornendo a comprova certificazione medica trasmessa (a seguito di richiesta n. 30299 del 23/10/2015) in data 30/10/2015 prot. prov. n. 30996;

PRESO ATTO che l'ufficio ha proceduto, a seguito di tale richiesta e con la documentazione medica acquisita, ad inviare mediante PEC ad ARPEA, in qualità di Organismo Pagatore, una nota prot. n. 28582 del 08/10/2015 richiedendo un parere in merito sulla possibilità di riconoscere la causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006, ed evitare così la restituzione delle somme dovute.

TENUTO CONTO che, nella risposta del 24/11/2015, prot. prov. n. 33402, ARPEA ha comunicato allo scrivente l'esito delle proprie valutazioni, ritenendo non sufficientemente comprovanti, ai fini del riconoscimento della causa di forza maggiore, la documentazione sanitaria trasmessa, in quanto *“non certifica l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, ma si limita ad indicare una patologia di cui il Signor Serasso soffre, senza specificare un nesso di causalità con la causa di forza maggiore”*. Al tempo stesso, ARPEA ha fornito indicazioni anche in merito al recupero delle

somme dovute, contemplando la possibilità di un recupero parziale del contributo parametrato al tempo residuo di impegno non garantito, ferme restando le opportune seguenti verifiche:

1. il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore comporta la decurtazione dei due punti relativi all'impegno di lunga durata; tale riduzione riduce il punteggio sotto il punteggio minimo di accesso al bando (punti 15);
2. la cessazione dell'attività aziendale può determinare decadimento dell'impegno relativo alla misura 214.1.

PRESO ATTO che il beneficiario ha conseguito nei termini fissati gli obiettivi previsti dal Piano aziendale ed in particolare ha dimostrato:

- l'impegno inerente l'adesione alla consulenza aziendale (bando mis. 114 dell'anno 2010), la cui istanza è stata accolta e liquidata,
- l'impegno a frequentare un corso di formazione in campo agricolo istituito ai sensi della mis. 111.1 A del PSR 2007-2013 superando positivamente il colloquio finale.
- l'adesione alla misura 214.1 - Applicazione delle misure di tecnica integrata, il cui impegno è stato garantito per tutto il periodo previsto dal bando.

VALUTATO pertanto che:

- l'impegno agroambientale misura 214.1 - Applicazione delle misure di tecnica integrata (la cui decadenza anticipata comporterebbe il recupero delle somme erogate) indicato nella nota ARPEA è stato pienamente rispettato senza comportare, a seguito della cessazione dell'attività agricola, alcun recupero, né ulteriore decurtazione del punteggio.

- il beneficiario ha rispettato il periodo minimo di permanenza in agricoltura stabilito in anni 5 dal bando della mis. 112 del PSR 2007-2013;

- il beneficiario alla data di invio delle note di cui sopra risultava ancora in attività e pertanto la prevista data di cessazione dell'attività agricola può considerarsi plausibile;

- il mancato mantenimento dell'impegno di lunga durata, al quale è stato riconosciuto un beneficio di punti 2 pari a 2.000,00 €, non comporta il recupero totale del contributo, ma può essere valutato, coerentemente con i presupposti indicati dalle Linee Guida per il vincolo di permanenza, parametrandolo al tempo residuo intercorrente tra il momento in cui cessa il rispetto delle condizioni e la data di scadenza dell'impegno.

CONSIDERATO altresì che la riduzione del punteggio, conseguente al mancato mantenimento dell'impegno di lunga durata, sotto la soglia minima prevista per l'accesso alle agevolazioni sia avvenuta nel periodo facoltativo di attività agricola e per cause ostative non dipendenti dalla volontà del titolare, si ritiene plausibile che il beneficiario, in fase di redazione dell'istanza, abbia valutato in totale buona fede il mantenimento dell'attività agricola per un lungo periodo, senza poter prevedere l'insorgere di eventuali problematiche connesse con il suo stato di salute.

RITENUTO che sulla base delle considerazioni di cui sopra, esistano i presupposti per limitare il recupero al beneficio concesso per il prolungamento dell'attività agricola parametrandolo al tempo residuo di attività non rispettato sulla base dei seguenti elementi:

- insediamento avvenuto il 24/11/2009 (data iscrizione C.C.I.A.A. come da nota ARPEA del 18/12/2014 n. 763)
- data cessazione attività agricola al 30/09/2015 (come da nota Serasso Michele n. 27451 del 28/09/2015)
- contributo concesso per l'impegno di ulteriori 5 anni: 2.000,00 €

Quota corrispondente di attività aggiuntiva svolta

2.000,00 € : 60 mesi = X : 10 (mesi effettivi di attività agricola oltre i 5 anni obbligatori); X = 333.34 €

Contributo da restituire = 2.000,00 € - 333,34 € = 1.666,67 €

VISTO l'avvio del procedimento di decadenza parziale dell'approvazione trasmesso mediante PEC, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, con nota n. 34721 del 04/12/2015.

CONSIDERATO che, nel rispetto del Manuale ARPEA delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite (approvato con determinazione n. 42 del 2/03/2009) § 5.2, all'interessato sono stati assegnati 30 giorni dal ricevimento per la presentazione di controdeduzioni e che nulla è pervenuto nei predetti termini all'Ufficio scrivente.

TENUTO CONTO che lo stesso Manuale ARPEA fissa in 30 giorni, dal termine di presentazione delle controdeduzioni, la conclusione del procedimento amministrativo con notifica all'interessato del provvedimento di decadenza parziale/totale del beneficio accordato, invitando il titolare alla restituzione delle somme indebitamente percepite nei tempi e modi indicati nel medesimo atto.

RITENUTO di procedere, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e nel rispetto delle Linee guida approvate con DGR n. 13-5561 del 25/03/2013 e del Manuale ARPEA sopra citato, così come aggiornato dalla Circolare AGEA applicativa del Reg. CE 937/2012, alla dichiarazione di decadenza parziale delle agevolazioni accordate con recupero delle somme indebitamente percepite.

PRESO ATTO che il termine di conclusione del procedimento amministrativo secondo la tempistica fissata dal Manuale ARPEA delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite è stato rispettato.

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" n. 23 che prevede ai commi 1 e 2 dell'art. 8 che siano riallocate in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle Province, dalla Città metropolitana di Torino e dalle Comunità montane richiamate nell'allegato A della legge stessa. A tale elenco si fa esplicito riferimento per quanto riguarda le funzioni esercitate con il presente provvedimento.

ATTESO che la decorrenza per l'avvio dell'esercizio delle funzioni riallocate a livello regionale, stabilita con la DGR n. 1-2692 del 23 dicembre 2015, è stata fissata per il primo gennaio 2016.

VISTA inoltre la determinazione n. 905 del 29 dicembre 2015 con la quale la Direzione Agricoltura, nelle more del provvedimento della nuova configurazione degli uffici della regione da assumere a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative, ha delegato ai responsabili di settore operanti nella Direzione Agricoltura, ad integrazione delle specifiche declaratorie di settore, per quanto riguarda le funzioni dell'agricoltura riallocate in capo alla

Regione, lo svolgimento dei compiti previsti dall'art.17, comma 3 della l.r. 23/2008, come precisato nel dispositivo del provvedimento stesso.

TENUTO conto che nella DGR n. 1-2962 del 23 dicembre 2015 è previsto altresì, con riferimento all'art. 13 della l.r. 23/2015, che la Regione subentri nella definizione dei procedimenti già avviati.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D. L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

Sulla base delle considerazioni svolte in premessa:

1) DI DICHIARARE decadute parzialmente le agevolazioni ottenute, con atto dirigenziale della Provincia di Biella n. 178 del 27/01/2010, dal Sig. SERASSO MICHELE, CUA SRSMHL86D19L750N, nato a Vercelli il 19/04/1986 (omissis) a seguito di presentazione dell'istanza di contributo n. 08000139884 del 24/11/2008 prot. prov. n. 50965, a valere sul P.S.R. 2007-2013 – bando 2008, Misura 112 – Sostegno all'insediamento di giovani agricoltori.

2) DI INDIVIDUARE la seguente motivazione di DECADENZA PARZIALE.

- Norme violate:

Linee guida allegate alla DGR 130-9454 dell'1/08/2008 di approvazione dei bandi e istruzioni operative, così come modificate con DGR 13-5561 del 25/03/2013, parte terza §4 che citano:

“I giovani che ricevono l'aiuto sono vincolati a mantenere, per almeno cinque anni dalla data dell'insediamento (almeno dieci anni per i giovani che assumono l'impegno di permanenza di lunga durata), le condizioni che hanno stabilito il diritto al sostegno ed a rispettare le condizioni in tale senso stabilite dalla Misura (svolgimento dell'attività agricola come attività principale e mantenimento della titolarità o della qualifica di socio in posizione di prevalenza).

In caso di mancato rispetto, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'aiuto ricevuto in modo proporzionale al tempo intercorrente tra il momento in cui cessa il rispetto delle condizioni e la data di scadenza dell'impegno, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario”.

- Motivazione della decisione. “mancato raggiungimento dell'obiettivo indicato nel Piano Aziendale di mantenimento dell'attività agricola per ulteriori 5 anni successivi al vincolo di permanenza obbligatorio stabilito dalla misura 112 del PSR 2007-2013 del Piemonte”.

- Avvio del procedimento di recupero per le somme indebitamente percepite nell'ambito della Misura 112 – Sostegno all'insediamento di giovani agricoltori trasmesso mediante PEC, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990, con nota n. 34721 del 04/12/2015.

3) DI INDIVIDUARE il Responsabile di Procedimento nel Dr. Carlo Di Bisceglie e l'Ufficio presso cui rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica e prendere visione della relativa documentazione nella Direzione Agricoltura - Settore A1702A - Provincia di Biella.

4) DI PROCEDERE al recupero delle somme indebitamente percepite con erogazione conseguente all'inserimento negli elenchi di liquidazione n. 5 del 22/06/2010 (acconto) e n. 29 del 04/03/2013 (saldo).

5) DI QUANTIFICARE la somma indebitamente percepita in € 1.666,67 come da indicazioni riportate in premessa,.

6) DI STABILIRE che:

a) La restituzione dovrà essere fatta direttamente ad ARPEA con bonifico sul c/c presso la banca: Unicredit S.p.A. - cod. IBAN IT/37/N/02008/01044/000041266070, intestato ad Agenzia Regionale Piemontese per l'erogazioni in agricoltura – ARPEA – via Conte Gianbattista Bogino 23 – 10123 TORINO, indicando oltre al proprio Nome e Cognome e/o ragione sociale, il relativo CUA e la seguente causale:

“Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 112: restituzione dei contributi ricevuti - importo da restituire € 1.666,67 – erogati da ARPEA”.

b) Copia del versamento dovrà essere inoltrata per conoscenza allo scrivente Ufficio per il successivo inoltro ad ARPEA.

c) Il pagamento dovrà essere effettuato nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto.

Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 937/2012 della Commissione del 12 ottobre 2012, a decorrere dal termine di pagamento indicato (60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto) sino all'effettivo rimborso verranno addebitati gli ulteriori interessi maturati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell'efficacia del presente atto si dispone che le informazioni previste dall'articolo 26 del d.lgs n. 33 / 2013 siano pubblicate sul sito della Regione Piemonte, nella sezione Amministrazione Trasparente.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore
Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica e Acquacoltura
(Dr. Carlo Di Bisceglie)

Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione